

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2271

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1990

### Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata

ONOREVOLI SENATORI. - È a tutti ben nota l'anacronistica situazione della geografia giudiziaria, che è stata appena (e settorialmente) modificata a seguito della legge n. 30 del 1989. L'assetto dei circondari presenta squilibri e sperequazioni che incidono pesantemente sul servizio giudiziario e sulla complessità delle articolazioni a tutto svantaggio dei rapporti costi-benefici. Infatti proprio di recente, nel corso di una seduta conoscitiva della Commissione giustizia del Senato sul tema delle circoscrizioni giudiziarie (15 febbraio 1990), il ministro Vassalli ha sottolineato il carattere antiquato e irrazionale del reticolo giudiziario a livello di circondario ed ha esposto le linee generali per un disegno di

completa rivisitazione attraverso lo strumento della delega.

In attesa della generale riforma, e anticipandone coerentemente la prospettiva, occorre provvedere subito a risolvere situazioni divenute insostenibili. Una delle più urgenti, e forse la più acuta, è quella del circondario di Napoli.

La situazione giudiziaria napoletana gravita tutta su di un unico tribunale, comprendente ben 94 comuni (già ripartiti in 24 mandamenti pretorili), con un bacino di utenza pari a 3.020.816 unità secondo l'ultimo censimento, un flusso di affari costituito da 277.001 processi sopravvenuti nell'ultimo quinquennio a fronte di 252.085 esauriti, un'articolazione operativa pari a

625 unità fra magistrati (215) e personale di cancelleria (410); insomma un complesso mastodontico, pressochè ingovernabile e, come tutti i macrouffici, con resa inferiore all'impiego di forze operative.

A rendere ancor più irrazionale e stridente la situazione si aggiunge la geografia giudiziaria dell'Avellinese, servito da tre tribunali, e del Salernitano, anch'esso servito da quattro tribunali, mentre il bacino napoletano ne ha soltanto uno, cui si aggiunge il tribunale di S. Maria Capua Vetere che soddisfa prevalentemente l'ambito casertano.

In condizioni analoghe versa la pretura di Napoli, ora pretura circondariale e perciò accorpante ben ventiquattro *ex* mandamenti.

Proprio anticipando la strategia riformatrice enunciata dal ministro Vassalli, e nella prospettiva di istituire uffici a dimensione medio-bassa, cioè di una fascia di maggior rispondenza al rapporto costi-benefici, anche per decongestionare tribunali a dimensione molto alta, si propone di costituire un secondo tribunale che serva parte del territorio oggi costituente il circondario di Napoli.

Sotto i profili geografici, logistici e funzionali, la città di Torre Annunziata è il

comune più idoneo a fare da centro per il costituendo ufficio, secondo quanto già valutato dal Senato, nel corso della IX legislatura, in occasione dell'esame del disegno di legge presentato dai senatori Salvato, Chiaromonte, Benedetti, Martorelli, Ricci, Imbriaco, Valenza e Calì, volto a istituire il tribunale di Torre Annunziata (Atto Senato n. 50). Tale disegno di legge fu licenziato positivamente dalla Commissione giustizia del Senato ed approvato dall'Assemblea il 18 dicembre 1984, ciò che non riuscì a fare l'Assemblea di Montecitorio. Torre Annunziata registra, inoltre, una emergenza criminale particolarmente allarmante, com'è rivelato dall'aumento dei procedimenti penali pendenti: per l'anno 1989, il totale dei procedimenti sopravvenuti (civili e penali) è pari a 10.085 (in cifra assoluta o a 1.607 ponderati).

Il circondario di Torre Annunziata comprenderà i comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Agnello, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense: è prevista l'istituzione del tribunale con relativa procura della Repubblica, e della pretura circondariale con relativa procura circondariale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Nel distretto della Corte di appello di Napoli sono istituiti:

- a) il tribunale ordinario di Torre Annunziata;
- b) la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Torre Annunziata;
- c) la pretura circondariale di Torre Annunziata;
- d) la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Torre Annunziata.

2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Torre Annunziata hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Agnello, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense.

3. Nella Tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 449, contenente l'elenco dei circondari dei tribunali non provinciali nei quali le funzioni di pubblico ministero presso le preture vengono temporaneamente attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi, dopo le parole «35) Sant'Angelo dei Lombardi» sono inserite le seguenti: «36) Torre Annunziata», con successivo mutamento della progressione numerica dell'elenco.

## Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, l'organico del tribunale ordinario, quello

della procura della Repubblica presso il tribunale e quello della pretura circondariale di Torre Annunziata, sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nei circondari, nonchè a stabilire la data di inizio del loro funzionamento.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle Tabelle A, B e C annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

### Art. 3.

1. Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Napoli, riguardanti il territorio del nuovo circondario, già in corso alla data di inizio del funzionamento del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, sono devoluti alla cognizione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata.